







# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
*Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali*

dalla Corte dei conti, pur se il diritto al compenso matura in costanza di disponibilità del limite del terzo dello stipendio in godimento, sarà determinante operare i necessari congruagli a consuntivo, al termine dell'anno di riferimento, tramite un raffronto tra il periodo di servizio del segretario titolare e quello di sostituzione del segretario in disponibilità o del vicesegretario, al fine di commisurare, allo stesso, l'effettiva spettanza dei diritti di segreteria.

In ultimo appare d'uopo evidenziare che non consente di arrivare a conclusioni diverse la recente sentenza della Corte dei Conti – sezione regionale Sicilia n. 786 del 2012 che, nel pronunciarsi per l'inefficacia della norma contrattuale dell'art. 11 del CCNL autonomie locali del 9 maggio 2006 (che prevede, al comma 2, il tetto massimo dei diritti di rogito per entrambi i soggetti segretario e vicesegretario complessivamente e contestualmente, in 1/3 dello stipendio in godimento del segretario), premette che la concezione dello stipendio annuale in godimento non può interpretarsi e applicarsi ai casi in cui, oggettivamente, il servizio del segretario sia stato svolto per periodi inferiori all'anno, poiché in questi casi lo stipendio in godimento viene attribuito da più enti, a ciascuno dei quali compete il pagamento anche della rispettiva quota dei diritti di rogito sempre in ragione dello stipendio annuale in godimento pro quota.

Cordiali saluti

Il Dirigente  
Dott. Natalino Carusi